

FATTO E DIRITTO

Il cittadino nigeriano, originario di Edo State, adiva il tribunale di Bari con ricorso ex artt. 35 d.lgs. n. 25/2008 e 702bis c.p.c., opponendosi avverso il provvedimento di diniego del 29.06.2015 della Commissione territoriale di Foggia per il riconoscimento della protezione internazionale. Il ricorrente chiedeva al giudice il riconoscimento dello *status* di rifugiato (artt. 7 e ss. d. lgs. 251/2007) o della protezione sussidiaria (art. 14 d. lgs. n. 251 cit.) o, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 5, co. 6, del d. lgs. n. 286/1998).

All'esito del rito sommario, il tribunale, con ordinanza del 15.03.2017, rigettava le domande avanzate dal ricorrente.

Avverso tale decisione proponeva appello . Il Ministero si costituiva in giudizio in data 06.06.17 chiedendone il rigetto. Il P.G. in sede concludeva per il rigetto dell'appello.

Il ricorrente, dinanzi alla Commissione, dichiarava che suo padre, un membro che ricopriva un ruolo importante all'interno della setta segreta degli Ogboni, nel corso del 2013, gli aveva annunciato che in quanto suo primogenito sarebbe dovuto succedergli nella posizione all'interno della setta. Il richiedente, tuttavia, si rifiutava con forza di accettare l'ingresso nella setta e rivendicava la sua fede di cristiano cattolico. Cacciato di casa dal padre nel corso del 2014, veniva ospitato dallo zio materno e faceva ritorno a casa solo dopo la morte del padre, avvenuta il 1° aprile 2014. Durante i funerali, tenutisi il giorno 10, alcuni uomini della setta lo trascinarono per terra nella stanza della bara per iniziarlo al culto procurandogli, in questo modo, alcune cicatrici sul volto. , però, riusciva a divincolarsi e a fuggire via. Nei giorni seguenti, i membri della setta si muovevano per cercarlo, imbracciando le armi. In particolare, il 20 aprile sei uomini arrivavano nel negozio in cui lavorava per sparargli ma, sbagliando, colpivano e uccidevano un bambino che si trovava nel locale. Riuscito a scappare, si presentava alla polizia per chiedere aiuto, ma gli agenti gli consigliavano qualcosa che suonava come "se non puoi batterli, devi unirti a loro". Solo successivamente, scopriva che il vice responsabile dei poliziotti e altri agenti erano, anch'essi, membri della Ogboni Fraternity. A questo punto, il 30 aprile decideva di allontanarsi definitivamente dalla città e si recava verso nord a Jos, Plateau: lì, veniva aiutato da un signore che gli chiedeva di affiancarlo nel lavoro al mercato ortofrutticolo. Il 20 maggio del 2014, mentre usciva dal mercato per ritirare il denaro da un cliente, al mercato esplodeva una bomba, esplosione in cui perdeva la vita il venditore di



frutta che lo aveva aiutato. Così decideva di fuggire via dalla Nigeria, preoccupato che i membri della setta potessero trovarlo e ucciderlo a causa del suo rifiuto di aderirvi. Giungeva, infine, in Italia i primi di agosto del 2014 e, qui, presentava la domanda di asilo.

Osserva il Collegio che l'appello deve essere accolto.

Alla luce della Convenzione di Ginevra e degli artt. 2, 7 e 8 del d.lgs. 251/2007 lo *status* di rifugiato può essere riconosciuto al cittadino straniero che abbia fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, che si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e che non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, sempreché i responsabili della persecuzione siano i soggetti individuati dall'art. 5 del medesimo d.lgs.

Come precisato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, nel sintagma "religione" rientrano le convinzioni teiste, non teiste, agnostiche o atee; la partecipazione o la non partecipazione a determinati riti, pubblici o privati; il compimento o il mancato compimento di atti religiosi; la pratica o il rifiuto di comportamenti collegati ad un credo religioso. In definitiva, la norma fa riferimento a un significato ampio di religione, sia come libertà positiva che come libertà negativa.

La storia personale raccontata dall'odierno richiedente può essere riassunta proprio sotto il motivo di persecuzione consistente nella religione. , infatti, ha narrato di essere fuggito dalla Nigeria per il timore di essere ucciso dai membri della Ogboni Fraternity dal momento che egli ha rifiutato di entrare a farvi parte, nonostante il padre, a sua volta membro, avesse giurato che il suo primogenito gli sarebbe succeduto. Nel motivare il suo rifiuto, il richiedente ha con forza rivendicato la sua fede di cristiano cattolico (doc. 9 dell'indice di parte da cui risulta che il richiedente ha ricevuto i sacramenti del battesimo, della comunione e della cresima).

La Ogboni Fraternity, ben distinta dalla più recente Reformed Ogboni Society, ha delle origini molto antiche e si presenta come un vero e proprio culto, caratterizzato da elementi magico-religiosi. Nel corso degli anni la confraternita si è modellata anche nei termini di un'associazione o di una setta, tant'è che alcuni studiosi l'hanno paragonata alla Massoneria¹. D'altronde, la storia delle confraternite nigeriane è una storia ricca che prolifera verso la fine

¹In questo senso si esprime il professore di scienze politiche in Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, *Nigeria: Ogboni society including history, structure, rituals and ceremonies; membership and consequences for refusing to join (April 2000-July 2005)*, 12 July 2005, NGA100180.E, available at: <http://www.refworld.org/docid/440ed73711.html> [accessed 8 June 2017].

Anche alcuni giornalisti italiani hanno parlato di associazione paramassonica in relazione a episodi accaduti in Italia in cui erano coinvolti cittadini nigeriani legati al mondo delle confraternite.



del '900 e che conta numerosissime sette, culti, associazioni, gruppi studenteschi² il cui tratto comune è l'elemento esoterico.

Le ricerche svolte sulla confraternita e gli studi di antropologia portati avanti hanno consentito di cogliere il fenomeno e di rappresentarlo attraverso la ricostruzione storica, l'organizzazione interna, le forme rituali e le cerimonie³. In particolare, sulla ritualità in occasione dei funerali il racconto del richiedente è, ancora una volta, avallato da riscontri esterni⁴. Nonostante la segretezza che caratterizza l'associazione, per cui certo non può chiedersi una relazione dettagliata sui caratteri della confraternita, gli studi svolti al riguardo hanno portato in luce l'esistenza di particolari cerimonie funebri, come la cura per la sepoltura, il prelievo di alcune parti del corpo per successivi rituali, la processione in memoria del membro deceduto.

Non può, allora, condividersi il rilievo di difetto di veridicità e credibilità in ordine al racconto narrato dal richiedente. Piuttosto, la storia è corroborata da riscontri interni ed esterni tali da farla apparire plausibile. Numerose sono state le fonti rinvenute sulla Ogboni Fraternity.

Deve notarsi, poi, che lo sforzo probatorio effettuato da _____ è stato importante, nonostante sul punto l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto sussistere un onere, per così dire, "alleggerito" a carico del richiedente e una maggiore ampiezza di poteri istruttori per il giudice.

A norma dell'art. 3 del d.lgs. 251/07 il richiedente ha circostanziato in modo dettagliato e preciso gli avvenimenti che lo hanno spinto alla fuga, ha allegato quanto riferito e ha fornito ampia documentazione che corrobora la sincerità del racconto.

In particolare, si sono presentate le due missive (doc. 10 e 11 dell'indice di parte) ricevute dalla Ogboni Fraternity subito dopo i funerali del padre con cui gli veniva ricordato il giuramento⁵ prestato dal padre per l'ingresso del suo primogenito e veniva invitato a

² Per un breve excursus sulla storia delle confraternite nigeriane, si può consultare https://it.wikipedia.org/wiki/Confraternite_nigeriane. La storia dei culti nigeriani è ampiamente documentata; per una rapida lettura si veda <http://zonegrigie.blogspot.it/2007/10/i-culti-segreti-nigeriani-parte-i.html>.

Con chiarezza affronta il tema il report di United Kingdom: Home Office, *Operational Guidance Note: Nigeria*, December 2013, Nigeria OGN v 10.0, available at: <http://www.refworld.org/docid/52a5b1ea4.html> [accessed 8 June 2017]. In particolare, il capitolo intitolato "Fear of cults, gangs and vigilante groups (including fear of juju, student confraternities and bakassi boys)", da pag. 14, è dedicato alla storia delle confraternite nigeriane e alla diffusione del cultismo. Il report riferisce non solo di iniziazioni violente e forzate alle sette ma anche di intimidazioni verso i sostenitori degli anti-culto.

³ <https://oloolutof.wordpress.com/ogboni-fraternity-the-oyo-perspective/>; IRB - Immigration and Refugee Board of Canada: Nigeria: Ogboni society, including its history, structure, rituals and ceremonies; information on membership and the consequences of refusing to join [NGA104213.E], 14 November 2012 (available at http://www.ecoi.net/local_link/233225/341912_en.html (accessed 08 June 2017)).

⁴ IRB - Immigration and Refugee Board of Canada: Funeral rites of the Ogboni society/cult [NGA36163.E], 13. März 2001 (verfügbar auf www.ecoi.net) http://www.ecoi.net/local_link/188326/306337_de.html (Zugriff am 09. Juni 2017)

⁵ In originale, "oath": appunto, giuramento.



consentire tutte le procedure di iniziazione alla setta con l'avvertimento che, in caso di rifiuto, vi sarebbero state delle conseguenze.

Il diniego di _____ ha, difatti, avuto delle conseguenze quali quelle raccontate e documentate anche da alcune testate giornalistiche locali (doc. 13 dell'indice di parte). The Nigerian Observer del 18 aprile 2014 riporta nominativamente l'odierno istante quale destinatario di un attentato di morte da parte di un gruppo cultista: si fa espresso riferimento alle vicende raccontate dinanzi alla Commissione dall'istante, alle date riferite riguardanti la morte del padre, i funerali e i successivi avvenimenti e, infine, si riferisce della comparsa di _____ dopo la minaccia di morte formulata dai membri della Ogboni Fraternity.

Anche l'episodio della bomba esplosa al mercato di Jos il 20 maggio 2014, così come raccontato dal richiedente, è storicamente documentata da alcuni quotidiani⁶.

Peraltro, il rilievo della difesa della parte appellata secondo cui la confraternita non annovererebbe tra le sue regole la trasmissione ereditaria della qualità di membro e che, invece, l'adesione sarebbe sempre volontaria e spontanea, è smentito dalle diverse fonti richiamate: tutte riferiscono anche di adesioni forzate, accompagnate da atti di violenza. Con riguardo specifico, poi, alla successione familiare nel gruppo cultista, alcuni report⁷ hanno esplicitamente narrato il caso in cui il genitore prometta l'ingresso nella setta del figlio, anche prima della nascita; in questi casi, ove il figlio rifiuti, la setta cerca di realizzare comunque l'evento promesso del padre, così portando a compimento la volontà di questi. A ciò si aggiunge che nelle ipotesi in cui il padre già appartenga al gruppo, è chiaro che le aspettative involgano anche il figlio e che su costui forti siano le pressioni di entrare a far parte della setta.

Alla luce di ciò, non pare allora dirimente il rilievo della difesa della parte appellata laddove si rende plausibile che, nella realtà, vi siano anche forme di trasmissione familiare e di successione ereditaria all'interno della setta.

Il racconto narrato dal richiedente appare plausibile, e ciò deve ribadirsi, sì da risultare meritevole di protezione.

Infatti, laddove _____ facesse rientro in patria sarebbe esposto a un rischio notevole, qual è quello della minaccia alla vita: più volte i membri della setta hanno

⁶Sia in <https://www.naij.com/67199.html> sia in <http://www.premiumtimesng.com/news/161424-another-explosion-rocks-jos-2.html>.

⁷Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, *Nigeria: Ogboni society including history, structure, rituals and ceremonies; membership and consequences for refusing to join (April 2000-July 2005)*, 12 July 2005, NGA100180.E, available at: <http://www.refworld.org/docid/440ed73711.html> [accessed 8 June 2017]

manifestato ed espresso il proposito di ucciderlo, stante il suo perdurante rifiuto di assecondare i voleri del padre e di entrare a far parte della confraternita.

Riportando la fattispecie entro la cornice normativa di riferimento, accanto alla Convenzione di Ginevra, fondamento della protezione sono gli artt. 2, lett e; 5, lett. c; 7 e 8, lett.b, del d.lgs. 251/2007. Il richiedente merita la protezione internazionale in quanto perseguitato per motivi di religione.

Infine, quanto ai responsabili della persecuzione, l'art. 5 annovera, oltre allo Stato o ai partiti e le organizzazioni che controllano lo Stato o il suo territorio, anche soggetti privati o gruppi sociali contro cui lo Stato non voglia o non sia in grado di fornire adeguata protezione. Da questo punto di vista, Ogboni Fraternity è qualificabile, alla stregua della lett. c della norma su richiamata, in termini analoghi all'agente di persecuzione. Le istituzioni non riescono ad apprestare tutela o non vogliono: non solo il racconto del richiedente è chiaro sul punto essendogli egli rivolto, invano, alla polizia per chiedere aiuto, ma anche le fonti indicano un'insufficienza delle istituzioni statali di far fronte ai fenomeni di cultismo⁸.

Alla stregua di tali considerazioni l'appello va integralmente accolto.

Le spese del doppio grado di giudizio vanno liquidate con il criterio della soccombenza, ma col la precisazione che segue.

Non risulta che ci sia stata istanza di patrocinio in primo grado, sicché le relative spese vanno poste a carico dell'amministrazione soccombente nella misura indicata in dispositivo.

Per quel che concerne le spese del grado di appello, stante la fondatezza dell'impugnazione, va accolta l'istanza di ammissione al patrocinio, sicché si provvede con separato decreto alla relativa liquidazione delle spese; però, essendo l'amministrazione soccombente parte dello Stato, non può ritenersi operante il principio ex art 133 D.P.R. 115/2002, dovendosi condividere l'orientamento del giudice di legittimità secondo cui, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del

⁸ Così si legge, a pag. 15, in Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, *Nigeria: Ogboni society including history, structure, rituals and ceremonies; membership and consequences for refusing to join (April 2000-July 2005)*, 12 July 2005, NGA100180.E, available at: <http://www.refworld.org/docid/440ed73711.html> [accessed 8 June 2017]: "il governo federale, la polizia e le tradizionali e religiose istituzioni mostrano un'assenza di impegno nell'affrontare le cause sottostanti al cultismo collegate alla violenza". Il governo federale ha chiesto l'aiuto delle istituzioni del terziario per assumere misure che frenino il fenomeno mentre la polizia cerca di fare del suo meglio pur in assenza delle risorse materiali necessarie.

In termini analoghi, anche Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, *Nigeria: The Black Axe confraternity, also known as the Neo-Black Movement of Africa, including their rituals, oaths of secrecy, and use of symbols or particular signs; whether they use force to recruit individuals (2009-November 2012)*, 3 December 2012, NGA104208.E, available at: <http://www.refworld.org/docid/50ebf7a82.html> [accessed 3 May 2017].



procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 medesimo d.p.r. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (v. Cass. 18583/2012).

P.Q.M.

La Corte accoglie l'appello indicato in premessa e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, riconosce lo *status* di rifugiato a _____ ;
condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'impugnante delle spese di primo grado, liquidate in € 1.500 per compenso, oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA;
previa ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato per il grado di appello, liquida il compenso professionale in favore dell'avv. Roberta Maria Porro come da separato decreto.

Così deciso in Bari l'8 giugno 2017.

**Il Presidente est.
Costanzo Mario Cea**

